

FISCO NEWS AGOSTO 2009**Da ottobre l'Inps parla solo via Web**

Con il decreto del 14 agosto a firma del direttore generale del dipartimento per l'impresa dello sviluppo economico, vengono approvate le modifiche alla modulistica ed al software da utilizzarsi nella predisposizione e presentazione delle pratiche telematiche alle camere di commercio al fine di consentire l'utilizzo della via telematica anche per tutte le iscrizioni, variazioni, e cancellazioni ai fini previdenziali Inps.

Il provvedimento va a completare il progetto di "Comunicazione unica di impresa" che, dal 1 ottobre 2009 in via sperimentale e dal 2 gennaio 2010 a regime, consentirà l'unificazione dei diversi adempimenti richiesti dalla legge (Agenzia Entrate, registro imprese, Inail, ed ora Inps) al fine di avviare una nuova attività produttiva così come previsto dal Dpcm 6 maggio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2009.

Rischi a valutazione aggiornata

In vigore da domani le nuove regole del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro così come modificate dal decreto legislativo 106/09.

Tra le novità in evidenza il correttivo ha determinato in 30 giorni il termine entro cui andrà necessariamente effettuata, da parte dell'imprenditore, la valutazione dei rischi nell'ipotesi di cambiamenti significativi nel processo produttivo che siano comunque rilevanti ai fini della salute dei lavoratori. L'imprenditore potrà procedere alla redazione di un nuovo documento con le modalità che riterrà più opportune in relazione al grado di evoluzione tecnica a seguito di infortuni significativi, ovvero qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziassero la necessità.

Per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata, e il correlato documento predisposto, entro 90 giorni dall'inizio attività.

Vitto e alloggio al 75%

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 225/E del 2009 fornisce un'interpretazione restrittiva del comma 5, art. 109 del Tuir in materia di deducibilità delle spese alberghiere per la somministrazione di alimenti e bevande. Secondo i tecnici dell'Agenzia la deducibilità limitata al 75% non deve essere considerata una deroga all'ordinario criterio d'inerenza bensì deve ritenersi applicabile a tutte le spese rientranti in tali tipologie. Le uniche ipotesi in cui può essere riconosciuta la deducibilità integrale sono da ricondursi a casistiche in cui tali spese rientrano direttamente nella produzione dei ricavi di impresa, è il caso ad esempio delle società che distribuiscono buoni pasto e che rimborsano ai pubblici esercizi convenzionati l'importo dei ticket.

Professionisti, partita I.V.A. aperta

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 232/E del 20 agosto, ha precisato che il professionista che deve ancora riscuotere un credito per prestazioni rese nell'esercizio dell'attività, fatturate in regime di esigibilità differita, non può chiudere la partita I.V.A., a meno che non anticipi il versamento dell'imposta.

L'Agenzia, richiamando la precedente circolare n. 11/2007 emanata con riferimento al caso della cessione della clientela dietro pagamento del corrispettivo rateale, chiarisce che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, volte alla definizione dei rapporti pendenti, in particolare di quelli concernenti crediti connessi allo svolgimento della professione.

Per tale motivo, la cessazione dell'attività non coincide con il momento in cui il professionista si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, ma con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Infine, nel caso in cui il professionista voglia comunque chiudere la partita I.V.A., senza attendere l'esito del procedimento pendente, dovrà procedere al previo versamento dell'imposta indicata in fattura, come è, d'altra parte, anche espressamente richiesto dall'articolo 35, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

S.a.s., la sentenza del Tribunale di Salerno

Via libera alla consultazione dei libri e della documentazione della società

Il socio accomandante ha diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e ha il diritto di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

(Tribunale Salerno, Sentenza 16/07/2009)

Efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore

Assegno bancario, la consegna costituisce promessa di pagamento

(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 07/07/2009, n. 15910)

Scudo alla prova della segretezza

L'autore analizza la nuova normativa sullo scudo fiscale alla luce della lettura della prassi amministrativa della precedente edizione del 2001 (D.L. n. 350 del 2001), in attesa di quella che dovrà essere emanata in relazione alla normativa da applicare quest'anno (art. 13-bis, D.L. n. 78 del 2009). In particolare viene posta evidenza sugli obblighi di comunicazione dei dati contenuti nei conti di rimpatrio: secondo le indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria fornite nel 2007 (circolare n. 18), anche i dati contenuti nei conti che accolgono le attività oggetto di rimpatrio rientrano nella nozione di rapporti di natura finanziaria che gli intermediari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria. Tuttavia, le disposizioni originarie in materia di scudo, riprese dalla legge n. 102 del 2009, affermano l'assoluta impossibilità di conoscenza dei dati oggetto di sanatoria.

Il manager incauto paga i danni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18231 del 12 agosto 2009, ha stabilito la responsabilità per danni dell'amministratore che ha determinato la crisi aziendale, mediante la realizzazione di operazioni commerciali troppo rischiose, anche se non sono state violate precise norme di legge o lo statuto della società. Per la Suprema Corte, "se è vero che non vengono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiore alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente, se necessario, con adeguata istruttoria, i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili".

Manager responsabili anche se non c'è violazione statutaria

Operazioni troppo rischiose per l'azienda? chi sbaglia paga

Gli ex amministratori e gli ex sindaci rispondono dei danni arrecati alla società se, con operazioni commerciali troppo rischiose ed incaute e a prescindere dalla violazione di norme di legge o statutarie, determinano la crisi dell'azienda.

Stop alle rettifiche Iva senza adeguate motivazioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17572, depositata il 29 luglio 2009, ha chiarito che l'amministrazione finanziaria non può rettificare i costi derivanti da presunte fatture false se si limita a indicare solo dei fatti, senza spiegare per quali ragioni da quei fatti "si trarrebbero elementi, forniti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza".

Nuovi incentivi al posto della 488

E' in attesa di pubblicazione il decreto del 23 luglio 2009 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, contenente i criteri di applicazione del nuovo regime di agevolazioni alle imprese che sostituisce la legge 488/92. Gli aiuti a fondo perduto, in c/interesse e le garanzie sui finanziamenti saranno destinati a sostenere gli investimenti produttivi su tutto il territorio nazionale, realizzati da piccole e medie imprese dei settori industriale, produzione di energia e calore e dei servizi connessi all'industria. Potranno accedere all'agevolazione anche le grandi imprese per investimenti ubicati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato Ue e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL castellanovincenzo@virgilio.it – info@studiocastellano.com
Sito web: www.studiocastellano.com